

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 41 – 24 GIUGNO 2020



Con la presente informativa Vi rammentiamo alcune nuove disposizioni che, salvo proroghe, entreranno in vigore il prossimo 1° luglio 2020.

CREDITO D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI PER PAGAMENTI ELETTRONICI

Entra in vigore dal 1° luglio 2020 il credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito, bancomat, prepagate o altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili.

Possono accedere all'agevolazione imprenditori e lavoratori autonomi che nell'anno precedente hanno avuto ricavi o compensi **non superiori a € 400.000**.

Il credito d'imposta, **da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Mod. F24**, è riconosciuto sulle **(sole) commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese verso consumatori finali (privati) dall'1.07.2020 e non rileva fiscalmente**.

Sono escluse dall'agevolazione le commissioni relative alle carte "Business" (aziendali).

Il credito è utilizzabile a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento devono:

- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie ai fini del credito d'imposta (prov. Agenzia delle Entrate 29.4.2020 n. 181301);
- trasmettere telematicamente agli esercenti, tramite PEC o mediante pubblicazione nell'on line banking dell'esercente, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte (prov. Banca d'Italia 21.4.2020).

NUOVI LIMITI ALL'UTILIZZO DEI CONTANTI

A partire dal prossimo 1° luglio 2020, il **limite all'utilizzo del denaro contante** si abbasserà dagli attuali € 2.999,99 a **€ 1.999,99**.

Tale limite resterà operativo **fino alla fine del 2021**. Dall'1.1.2022, infatti, il limite diventerà di € 999,99.

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione attualmente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 a € 50.000,00.

Per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a € 2.000,00. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a € 1.000,00 (**la riduzione del minimo edittale non si applica agli operatori destinatari degli obblighi di antiriciclaggio, tra cui i professionisti, che omettono di comunicare l'infrazione**).

AUTO AZIENDALI AD USO PROMISCOU DEI DIPENDENTI

La Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha modificato il criterio di valorizzazione del fringe benefit auto ai fini fiscali e contributivi a partire dal 1° luglio 2020, prevedendo **4 soglie di valore** al posto dell'unico attualmente in vigore.

In sostanza, è previsto un valore crescente in funzione delle emissioni di anidride carbonica del veicolo: si applicano percentuali più basse per le auto con minori emissioni inquinanti e percentuali man mano più salate per le auto con maggiori emissioni di Co2.

Il cambiamento delle percentuali farà variare il “**valore convenzionale auto**” che è quello su cui si calcolano i contributi e le tasse da versare.

Le nuove tariffe, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2019, sono state suddivise per semestre tenendo conto delle novità introdotte dal 1° luglio 2020.

Attualmente, per calcolare il valore convenzionale suddetto, si prende dalle tabelle ACI il costo chilometrico riferito al tipo di autovettura, lo si moltiplica per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e poi si moltiplica ulteriormente per il 30% (percentuale in vigore fino al 30 giugno 2020).

Il risultato (che andrà parametrato su base mensile) equivale al valore del benefit su cui verranno calcolati contributi e tasse.

A decorrere dal 1° luglio 2020, l'attuale modalità di calcolo per determinare il “valore convenzionale auto” (ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), cambierà con riferimento alle seguenti percentuali:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di Co2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di Co2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 40% per i veicoli con valori di emissione di Co2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di Co2 superiore a 190g/km.

Dal **2021** i veicoli con emissione superiore a 160 grammi di Co2 per km saranno ulteriormente penalizzati.

Si precisa che le novità introdotte alle percentuali di calcolo si applicano **solo in presenza di due specifiche condizioni**:

- l'autoveicolo da concedere in uso al dipendente deve essere **di nuova immatricolazione** (dal 1.1.2020);
- la concessione in uso al dipendente deve avvenire sulla base di un **contratto stipulato a decorrere dal 1° luglio 2020**.

Pertanto tutti i contratti di auto aziendali stipulati entro il 30 giugno continuano a beneficiare della vecchia normativa.

NUOVE SPECIFICHE TECNICHE OBBLIGATORIE PER I CORRISPETTIVI TELEMATICI

Il Provvedimento 1432217 del 20/12/2019 dell'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per l'invio dei corrispettivi telematici, stabilendo l'obbligo di utilizzare il nuovo tracciato a decorrere dal 1° luglio 2020. Tra le novità di maggior rilievo:

- **CORRISPETTIVI NON RISCOSSI** – nelle specifiche ora è prevista l'indicazione dei corrispettivi non riscossi, eliminando così il disallineamento tra i dati comunicati telematicamente e quelli risultanti dalle liquidazioni periodiche.

Tale situazione si verifica ad esempio quando si hanno degli importi relativi agli omaggi, o somme evidenziate nei documenti commerciali (ex scontrino) emessi a fronte di cessioni di beni non consegnati o di prestazioni di servizi non pagate, nonché delle operazioni per le quali, successivamente, viene emessa fattura (potrebbe essere il caso dei servizi di ristorazione resi a clienti abituali, per i quali il pagamento viene effettuato a fine mese in base a una convenzione);

- **CORRISPETTIVI RISCOSSI TRAMITE TICKET RESTAURANT** – il nuovo tracciato prevede anche la differenziazione dei valori dei corrispettivi pagati mediante ticket restaurant.

Si ricorda che la memorizzazione dei corrispettivi **avviene al momento dell'effettuazione dell'operazione**, mentre l'invio dei dati può avvenire al più tardi **entro 12 giorni** da tale momento.

SCONTRINO DOPO LA MEZZANOTTE

Le nuove specifiche forniscono indicazioni anche con riferimento all'ipotesi in cui la chiusura di cassa avviene **oltre la mezzanotte** del giorno di apertura.

In tal caso, poiché **i dati si considerano riferiti alla data della chiusura giornaliera**, per una corretta imputazione dei corrispettivi, **soprattutto nei giorni a cavallo del periodo di liquidazione dell'IVA**, è evidenziata l'utilità di effettuare **una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura**.

RINVIO DI ALCUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRISPETTIVI TELEMATICI

Da ultimo segnaliamo la proroga dei seguenti adempimenti, che sarebbero dovuti entrare in vigore dal 1° luglio 2020.

PROROGA MORATORIA SANZIONI

Per gli altri operatori con volume d'affari 2018 non superiore a € 400.000, **la chiusura della moratoria delle sanzioni** - inizialmente prevista al 1° luglio 2020 - **è stata differita** dal Decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020) **al 1° gennaio 2021**, in considerazione delle oggettive difficoltà legate all'emergenza da Coronavirus.

Pertanto gli esercenti attività di commercio al dettaglio tenuti ai nuovi obblighi telematici dallo scorso 1° gennaio, ove ancora sprovvisti degli apparecchi idonei alla trasmissione dei dati, potranno continuare a effettuare gli invii con cadenza mensile per i corrispettivi rilevati fino al 31 dicembre 2020, senza l'applicazione delle relative sanzioni.

Fino alla medesima data, essi potranno assolvere l'obbligo di memorizzazione continuando a certificare le operazioni mediante **scontrino o ricevuta fiscale** e annotando i corrispettivi sul registro di cui all'art. 24 del DPR 633/72.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI D.L. CURA ITALIA

Si ricorda, a margine, che gli esercenti con volume d'affari 2018 non superiore a € 400.000, che ancora trasmettono i dati con cadenza **mensile**, beneficiano anche della semplificazione prevista dal D.L. "Cura Italia", che dispone la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Infatti, per effetto del D.L. "Cura Italia", i soggetti in parola possono inviare i dati dei corrispettivi "mensili" di febbraio, marzo e aprile 2020 (scadenti, rispettivamente, il 31 marzo, il 30 aprile e il 31 maggio 2020) entro il prossimo 30 giugno, senza l'applicazione di sanzioni.

TRASMISSIONE CORRISPETTIVI SISTEMA TESSERA SANITARIA

Un'ulteriore novità del D.L. "Rilancio" riguarda gli esercenti del **settore sanitario** (es. farmacie, parafarmacie e ottici). Infatti, viene rinviato di sei mesi, dal 1° luglio 2020 al **1° gennaio 2021**, il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati da tali soggetti dovranno essere adeguati per consentire la trasmissione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema Tessera Sanitaria.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Il D.L. "Rilancio" prevede infine, coerentemente con la proroga del termine di avvio "a regime" dell'obbligo di trasmissione dei corrispettivi mediante registratori telematici, il differimento dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 della **lotteria degli scontrini** (o lotteria dei corrispettivi).

L'attuazione della speciale lotteria, infatti, presuppone l'utilizzo dei registratori telematici da parte della generalità degli esercenti attività di commercio al dettaglio, in quanto è con tali strumenti che devono essere trasmessi i dati dei documenti commerciali validi per la partecipazione alle estrazioni.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
<https://studiofusetti.com/>